## ALLEGATO A DGR nr. 1031 del 04 luglio 2017

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE) E DI SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO, PRESENTATO DALLA SOCIETÀ "BIOGAS BRUSO – SOCIETÀ AGRICOLA A R.L." – COMUNE DI CONA – LOCALITÀ BRUSO (VE)

- 1. Garantire il rispetto dei contenuti dell'Atto unilaterale d'obbligo sottoscritto con il Comune di Cona (VE) e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 10 dicembre 2013.
- Assicurare, fatto salvo quanto già avvenuto, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole del Comune di Cona (VE), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 76567 del 16 febbraio 2012, ossia:
  - a. comunicare gli esiti dell'indagine archeologica preventiva, redatta ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii.;
  - b. prima della messa in esercizio dell'impianto, realizzare delle aree a verde non produttivo ai sensi dell'articolo 10 delle norme di attuazione del PAT conformemente al progetto depositato con la tavola D015\_00;
  - c. prima dell'avvio di lavori di realizzazione delle opere a verde, depositare adeguata relazione tecnicoforestale, in attuazione del precedente punto e conforme alle disposizioni trasmesse dall'Ufficio Tecnico comunale;
  - d. prima dell'avvio in esercizio dell'impianto, concordare con gli Uffici comunali un sopralluogo per accertare la necessità di manutenzione della viabilità esistente.
  - e. successivamente e comunque durante tutto il periodo di esercizio dell'impianto, concordare con l'Amministrazione comunale una cadenza delle verifiche della viabilità esistente, adottando, se del caso, gli opportuni provvedimenti.
- 3. Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere idraulico favorevole del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 510864 del 3 novembre 2011, ossia:
  - a. la qualità delle acque meteoriche defluenti all'esterno dell'ambito, verso gli scoli consorziali ricettori dovrà essere in ogni caso idonea all'uso irriguo;
  - b. la fossatura d'invaso di laminazione non potrà ricevere apporti idraulici rilasciati da superfici esterne all'ambito di intervento e dovrà restare vincolata alla sua funzionalità di invaso di laminazione asservito all'impianto di produzione di energia elettrica;
  - c. mantenere il fondo del suddetto manufatto ad una quota inferiore a m. 0,3-0,4 rispetto alla quota di scorrimento, con griglia di protezione dall'intasamento della bocca tarata.
- 4. Assicurare, fatto salvo quanto già avvenuto, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Venezia, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 76478 del 16 febbraio 2012, ossia:
  - a. non effettuare nessun abbassamento permanente del piano campagna;
  - b. posare all'interno del locale di trasformazione dell'energia elettrica, sulla parete che separa tale locale dai locali accessori adiacenti (ufficio controllo/gestione dell'impianto, sala riunioni e spogliatoio), apposita lastra schermante in alluminio di spessore non inferiore a mm 12 o altro materiale avente medesima efficienza, ad ulteriore garanzia della riduzione dei campi elettromagnetici generati dal trasformatore e dalle altre apparecchiature elettriche;
  - c. segnalare la D.P.A. dalla cabina, calcolata in m 6.
- Assicurare, fatto salvo quanto già avvenuto, il rispetto delle prescrizioni contenute nei nulla osta alla realizzazione della linea elettrica di progetto che trasmessi dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. n. ITV/II/678/13200/MF e n. ITV/III/679/13200/MF entrambi del 4 febbraio 2010), ossia:
  - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
  - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);





- c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
- d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
- e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT protocollo n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
- f. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kV deve avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
- 6. Garantire il rispetto della prescrizione dell'Azienda ULLS n. 14 (ora ULSS n. 3 Serenissima) relativamente all'approvvigionamento di acqua ad uso potabile per la funzionalità dei servizi igienico-sanitari, ossia: "Qualora non si provvedesse tramite rete idrica pubblica, prevedere il trasporto dell'acqua e la sua conservazione in loco a norma di legge".
- 7. Assicurare, fatto salvo quanto già avvenuto, il rispetto della disposizione con la quale si specificava che: "in fase di progettazione esecutiva, verificare le ipotesi contenute nella Relazione Geotecnica, procedendo ai nuovi calcoli con riferimento al DM 14 gennaio 2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni, entrato in vigore il 1 aprile 2009".
- 8. Gestire l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 e sue eventuali modifiche e integrazioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 9. Gestire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 e sue eventuali modifiche e integrazioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 10.Gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
  - a. termostatazione fermentatori anaerobici pari a 500 MWh/anno;
  - b. riscaldamento strutture agricolo produttive (uffici, servizi) pari a 5,6. MWh/anno;
  - c. riscaldamento riserva idrica antincendio, pari a 15 MWh/anno.
  - In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 e sue eventuali modifiche e integrazioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 11.Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 e sue eventuali modifiche e integrazioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 12. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
- 13. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.





- 14.Rispettare la Circolare dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie protocollo n. 825/2015 del 29 gennaio 2015 in attuazione del D. lgs. n. 9/2010 la quale indica nelle sotto elencate azioni le operazioni atte a prevenire la diffusione di malattie potenzialmente trasmissibili:
  - a. dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati procedere al lavaggio e disinfezione dei mezzi;
  - b. il trasporto dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati avvenga su veicoli o contenitori stagni e coperti in modo da evitare le fuoriuscite di liquidi e/o materiale potenzialmente infetto, in particolare le polveri;
  - c. aspergere con disinfettante la superficie di carico prima di procedere alla copertura del mezzo;
  - d. sempre al fine di limitare la diffusione di pulviscolo infetto, aspergere il cumulo del sottoprodotto (pollina) destinato al trasporto con disinfettante.
- 15. Con riferimento ai precedenti punti e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e smi:
  - a. effluente zootecnico avicolo pollina da galline ovaiole (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Padova 1 il 4 giugno 2015, al n. 2609, serie 3);
  - b. effluente zootecnico avicolo pollina da galline ovaiole, (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cittadella (PD) l'11 giugno 2015, al n. 803, serie 3);
  - c. effluente zootecnico avicolo pollina da galline ovaiole, (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Padova 1 il 4 giugno 2015, al n. 2612, serie 3);
  - d. effluente zootecnico avicolo pollina da polli da carne, (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cittadella (PD) il 14 febbraio 2017, al n. 309, serie 3);
  - e. effluente zootecnico avicolo pollina da polli da carne, (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cittadella (PD) il 14 febbraio 2017, al n. 311, serie 3).
- 16.L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
  - a. materiale fecale palabile di origine avicola pari a 900 t./anno;
  - b. materiale fecale palabile di origine avicola pari a 3.750 t./anno;
  - c. materiale fecale palabile di origine avicola pari a 1.000 t./anno;
  - d. materiale fecale palabile di origine avicola pari a 538 t./anno;
  - e. materiale fecale palabile di origine avicola pari a 120 t./anno.
- 17. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), al Comune di Cona (VE), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) e all'Azienda ULSS n. 3 Serenissima (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
- 18.È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
- 19.Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
- 20.Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Cona (VE), per gli eventuali adempimenti in materia di edilizia.
- 21. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
- 22. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
- 23. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo





- proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 decisione C (2009) n. 1037 del 24/02/2009, a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (energia termica disponibile pari a 9.444 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
- 24. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) il valore dell'indice EROEI calcolato con il metodo approvato dalla Commissione Europea nell'ambito delle Decisione CE n. 1037 del 24 febbraio 2009.
- 25. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
- 26.Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite dello 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
- 27. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui punto 3., sezione 6, parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
- 28.Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
- 29. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm3
CO	800 mg/Nm3
NOx (espressi come No2)	500 mg/Nm3
Composti organici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm3

- 30. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia).
- 31. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del cogeneratore sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del controllo.
- 32. Eseguire la manutenzione ordinaria del catalizzatore posto al camino di espulsione dei fumi del cogeneratore, tenendone formale tracciabilità nei documenti aziendali.
- 33. Gestire un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
- 34. Gestire, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, un Piano di Formazione e Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
- 35.Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
- 36. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
- 37.Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del "digestato agrozootecnico", così come definito dall'articolo 19 dell'allegato "A" alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal precedente articolo 18 della medesima DGR n. 1835/2016.
- 38. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.





- 39. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 1835/2016 (articolo 26) e allegati 8a e 8b, nonché di quanto previsto dalla DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2).
- 40. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
- 41. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
- 42. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e Direzione Ricerca Innovazione ed Energia) e al Comune di Cona (VE) la data di dismissione dell'impianto.
- 43. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
- 44.In relazione al precedente punto, garantire il rispetto e i termini previsti dalla polizza fideiussoria n. 370652557 del 15 marzo 2017 e relativa appendice di modifica del 30 marzo 2017 emessa dalla società "Generali S.p.A." a favore della Regione del Veneto, ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dall'eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto

Si prescrive, altresì, alla società "Bruso Biogas – società agricola a r.l." il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (rif. fascicolo n. P/56940, protocollo n. 19632 del 13 luglio 2010).



